

Disposizioni generali di affiliazione (DGA)

Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici

I. Basi

Sotto il nome *Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici* (denominata qui di seguito UdS o associazione) è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero con sede a Nottwil (art. 1 degli statuti).

Scopo dell'associazione è promuovere le attività e finalità della Fondazione svizzera per paraplegici (denominata qui di seguito FSP) a favore delle persone mielose, in particolare sostenendo finanziariamente i soci colpiti da una para o tetraplegia conseguente a infortunio (art. 2 degli statuti).

Le presenti Disposizioni generali di affiliazione sono state emanate dal Comitato direttivo in base all'art. 20 cpv. 3 degli Statuti dell'associazione il 22 maggio 2024.

II. Affiliazione

Art. 1 Tipi e categorie d'affiliazione

Possono essere membri dell'associazione solo le persone fisiche. Esistono le seguenti affiliazioni:

- Affiliazione singola
- Affiliazione collettiva
- Affiliazione permanente

I membri collettivi sono:

- le coppie: coppie sposate, coppie in unione domestica registrata o coppie conviventi.
- le famiglie: coppie sposate, coppie in unione domestica registrata o coppie conviventi con figli (i figli sono inclusi fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 18 anni).
- le persone singole con figli: genitore con figli (i figli sono inclusi fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 18 anni).

I membri permanenti sono persone singole con un'affiliazione a vita.

Tutte le affiliazioni ivi citate possono essere effettuate come affiliazioni regalo, dove un terzo risulta come colui che paga la quota.

* I figli che a causa di un handicap sono bisognosi di cure, possono rimanere nell'ambito dell'affiliazione di famiglie o persone singole con figli oltre il compimento del 18° anno d'età.

Art. 2 Quota d'adesione

Secondo l'art. 9 cpv. 1 e l'art. 20 cpv. 3 degli statuti, è il Comitato direttivo che stabilisce ogni anno l'importo delle quote d'adesione. Attualmente si applicano le seguenti quote d'adesione:

Affiliazione singola	CHF 45.– all'anno
Affiliazione singola con figli	CHF 45.– all'anno
Affiliazione per coppie	CHF 90.– all'anno
Affiliazione familiare	CHF 90.– all'anno
Affiliazione a vita	CHF 1000.–, versamento unico

In casi di rigore e previa richiesta scritta, il Comitato direttivo può esonerare dal pagamento della quota d'adesione.

Art. 3 Ottenimento dell'affiliazione

L'adesione all'associazione avviene tramite sottoscrizione o pagamento della quota d'adesione e acquista validità giuridica al momento del versamento della quota d'adesione sul conto dell'UdS. L'ammissione quale membro dell'associazione può essere respinta dal Comitato direttivo, anche senza addurre i motivi di rifiuto.

Art. 4 Inizio e durata dell'affiliazione

L'affiliazione inizia al momento del versamento della quota d'adesione sul conto dell'UdS. I pagamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 agosto sono validi per l'anno civile in corso. I pagamenti effettuati dal 1° settembre al 31 dicembre sono validi a partire dalla data di pagamento fino al 31 dicembre dell'anno civile successivo. L'anno associativo corrisponde all'anno civile e dura dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.

Art. 5 Cessazione dell'affiliazione

L'affiliazione cessa con l'uscita, il decesso o l'esclusione. L'uscita dall'associazione può avvenire tramite comunicazione scritta per la fine di un anno civile. L'esclusione dall'associazione può anch'essa avvenire tramite comunicazione scritta per la fine di un anno civile a causa del mancato versamento della quota d'adesione o per altri motivi importanti, in particolare in caso di violazione degli interessi dell'associazione o della FSP.

Tale decisione incombe definitivamente al Comitato direttivo, il quale non è tenuto a motivare la propria decisione. La quota d'adesione per l'anno civile in corso è in ogni caso dovuta, sia in caso di uscita che in caso di esclusione. Alla cessazione dell'affiliazione con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno civile, la quota d'adesione non viene rimborsata, neppure in misura proporzionale.

Art. 6 Validità dell'affiliazione

L'affiliazione ha validità nel mondo intero. Il sussidio può essere versato nel caso di una lesione midollare conseguente a infortu-

no indipendentemente dal Paese di residenza e a prescindere da eventuali prestazioni assicurative o dalla situazione finanziaria.

III. Diritti e doveri

Art. 7 Diritto di voto all'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Hanno diritto di voto tutte le persone fisiche che dispongono di un'affiliazione attiva che siano in grado di esercitare i propri diritti civili e i cui diritti inerenti alle affiliazioni non siano stati revocati. Nel caso delle affiliazioni collettive, ogni persona fisica inclusa che ha l'esercizio dei diritti civili ha diritto di voto. I membri che non hanno l'esercizio della capacità civile non hanno diritto di voto e non possono essere rappresentati.

Art. 8 Partecipazione all'Assemblea dei soci

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei soci tutti i membri con un'affiliazione valida. Nel caso delle affiliazioni collettive, ogni persona fisica inclusa ha diritto a partecipare. Per partecipare all'Assemblea dei soci è necessaria l'iscrizione. Quest'ultima permette di verificare la qualità di membro ed è necessaria per motivi organizzativi al più tardi entro il giorno previsto per l'Assemblea.

Art. 9 Sussidio

9.1 Condizione per il sussidio

L'UdS è un'associazione di sostegno a favore della Fondazione svizzera per paraplegici. Nel caso di una lesione midollare medicalmente accertata (cfr. cifra 9.4) conseguente a infortunio che implichi una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle, l'UdS eroga ai suoi membri un sussidio una tantum di 250'000 franchi (cfr. cifra 9.3 ultimo paragrafo: regolamentazione differenziata inerente alle affiliazioni permanenti). La richiesta di erogazione del sussidio deve essere inoltrata per iscritto all'UdS.

9.2 Cerchia dei beneficiari

Il sussidio viene erogato a tutti i membri che rientrano nella cerchia di un'affiliazione attiva (affiliazione singola, affiliazione collettiva, affiliazione permanente) e il cui pagamento della quota d'adesione è debitamente comprovato al momento dell'infortunio. Alle persone che hanno aderito a più di una categoria di affiliazione verrà versato, in caso di una lesione midollare conseguente a infortunio, una sola volta il sussidio.

Il sussidio viene versato esclusivamente al rispettivo membro. In caso di decesso di un sostenitore infortunato prima della presa di decisione in merito all'erogazione del sussidio, nessun versamento sarà effettuato ai parenti del defunto, anche se uno o più pagamenti parziali fossero già avvenuti, quando il sostenitore infortunato era ancora in vita.

Il sussidio viene erogato una sola volta pro capite. Questo vale in particolare per i casi di persone colpite da una paraplegia conseguente a infortunio che a causa di un ulteriore infortunio subiscono una tetraplegia.

In quei casi, dove una persona per cause d'infortunio diventa da paraplegica a tetraplegica e non ha mai ricevuto alcun sussidio, il Comitato direttivo decide l'ammontare del sussidio su raccomandazione del medico di fiducia dell'UdS e in base all'aumento del grado delle limitazioni funzionali dovuto alla tetraplegia subentrata successivamente.

9.3 Ammontare del sussidio

Ai sensi della cifra 9.1, in caso di dipendenza permanente dalla sedia a rotelle, il sussidio ammonta a 250'000 franchi (cfr. cifra 9.3 ultimo paragrafo: regolamentazione differenziata inerente alle affiliazioni permanenti). In casi eccezionali, nel caso di una lesione midollare che non implichi una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle, il Comitato direttivo decide su raccomandazione del medico di fiducia dell'UdS e in base agli attestati medici. L'ammontare del sussidio dipende dal grado delle limitazioni funzionali. Tale decisione non è impugnabile.

L'ammontare del sussidio per le persone colpite da para o tetraplegia che dispongono di un'affiliazione permanente dipende dalle disposizioni valide alla data di adesione. Nella fattispecie, il sussidio ammonta, in caso di lesione midollare conseguente a infortunio che implichi una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle, a:

- Quota d'adesione versata CHF 500.–: CHF 100'000.–
- Quota d'adesione versata CHF 750.–: CHF 150'000.–
- Quota d'adesione versata CHF 1000.–: CHF 250'000.–

Nel caso di membri permanenti che subiscono una lesione midollare conseguente a infortunio che non implica una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle, il Comitato direttivo decide su raccomandazione del medico di fiducia dell'UdS e in base agli attestati medici. L'ammontare del sussidio dipende dal grado delle limitazioni funzionali. Tale decisione non è impugnabile.

9.4 Versamento del sussidio

Il sussidio viene di norma versato alla persona in questione dopo presentazione degli attestati medici definitivi, ossia circa sei mesi

dopo l'evento infortunistico. In singoli casi e su richiesta scritta da parte della persona interessata, può essere effettuato un versamento rateale fino al 50 per cento del sussidio (cfr. cifra 9.3), a condizione che, anche in tal caso, venga presentato un attestato medico che documenti o accerti la lesione midollare.

9.5 Eccezioni

Nessun sussidio sarà erogato in caso di infortuni

- che si verificano dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stata dichiarata l'uscita volontaria da parte del membro o l'esclusione del membro da parte del Comitato direttivo,
- conseguenti a terremoti o catastrofi naturali,
- conseguenti a eventi bellici,
- a meno che la persona interessata possa dimostrare di non essere stata parte attiva o istigatrice dei disordini.

9.6 Nessun diritto

L'UdS è un'associazione di sostegno a favore della Fondazione svizzera per paraplegici. Il sussidio costituisce un sostegno ai membri e non è una prestazione assicurativa. Di conseguenza, non esiste una pretesa giuridica al versamento del sussidio.

Art. 10 Organo associativo

La rivista «Paraplegia» funge da organo associativo. Questa è inclusa nella quota d'adesione.

Art. 11 Versamento della quota d'adesione

Per raggiungere lo scopo, che è quello di sostenere le persone con lesione midollare, è indispensabile per l'associazione che le quote d'adesione vengano pagate. I membri s'impegnano quindi a versare le quote d'adesione entro i termini previsti. La quota d'adesione per il rinnovo dell'affiliazione per l'anno successivo viene fatturata nel corso dell'ultimo trimestre, il cui pagamento scade il 31 dicembre. Se la quota d'adesione non viene pagata nei termini previsti, tutte le persone a cui si estende l'affiliazione perdono tutti i diritti derivanti dalla qualità di membro al più tardi a decorrere dal 31 marzo dell'anno civile.

Art. 12 Obbligo di notificazione dei dati personali

Per un disbrigo corretto degli affari associativi, per un'identificazione inequivocabile dei membri e per stabilire i diritti relativi alla qualità di membro sono necessari i dati completi di tutte le persone a cui si estende l'affiliazione. Questi dati si riferiscono soprattutto a cognome, nome, indirizzo, domicilio, numero d'avviamento postale, data di nascita, numero di telefono ed eventuali altri dati indicativi relativi a tutte le persone a cui si estende l'affiliazione. I membri s'impegnano quindi a mettere a disposizione i dati richiesti e a comunicare qualsiasi mutazione.

Art. 13 Tutela dei dati e della personalità

I membri autorizzano l'UdS all'acquisizione e al trattamento dei dati necessari per l'affiliazione (cfr. art. 12 DGA). I dati relativi all'affiliazione e di tutte le persone ivi incluse vengono archiviati dall'UdS e possono essere utilizzati sia dall'UdS che dalla FSP a proprio scopo di marketing (marketing affiliazioni, marketing donazioni). I membri dell'UdS autorizzano a questo scopo l'associazione a mettere a disposizione della FSP i dati in questione.

I membri dell'associazione autorizzano inoltre l'UdS a rendere disponibili i dati relativi ai membri che hanno subito una lesione midollare conseguente a infortunio alle organizzazioni del Gruppo svizzero per paraplegici per il trattamento amministrativo e la valutazione dei fatti relativi all'erogazione di un sussidio, per scopi statistici nonché per la prestazione di ulteriori servizi a favore di persone para o tetraplegiche.

L'associazione dal canto suo s'impegna a utilizzare i dati relativi ai membri unicamente per scopi propri o per scopi delle organizzazioni del Gruppo svizzero per paraplegici e a non rendere accessibili, né tramite vendita né tramite scambio, tali dati a terzi per fini promozionali.

Il trattamento dei dati relativi ai membri avviene nel rispetto della legge federale sulla protezione dei dati e secondo la Dichiarazione sulla protezione dei dati, disponibile su www.paraplegie.ch/it/informazione-legale/.

Art. 14 Diritto applicabile e foro competente

Le DGA sono soggette alla legge svizzera. Foro competente è la sede dell'UdS (a Nottwil, Svizzera).

Nottwil, 22 maggio 2024